



SERVIZIO TECNICO ARREDO URBANO - VIVIBILITA'

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Il Responsabile del Servizio
Geom. Amedeo COLANGELO**



Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - CARATTERE DEI SERVIZI.....	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO.....	3
ART. 4 - SERVIZIO DI CUSTODIA.....	4
ART. 5 - PULIZIA DEI LOCALI DI SERVIZIO.....	5
ART. 6 - INUMAZIONE.....	6
ART. 7 - ESUMAZIONE.....	6
ART. 8 - TUMULAZIONE.....	7
ART. 9 - ESTUMULAZIONE.....	7
ART. 10 - NORME COMUNI.....	8
ART. 11 - PULIZIA DELLA VIABILITA' INTERNA E STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO.....	8
ART. 12 - CURA DEL VERDE.....	9
ART. 13 - CLAUSOLE SPECIALI.....	9
ART. 14 - CONTROLLO.....	10
ART. 15 - PERSONALE.....	10
ART. 16 - PIANO DI SICUREZZA - NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI.....	11
ART. 17 - CANONE D'APPALTO.....	11
ART. 18 - PAGAMENTI.....	12
ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	12
ART. 20 - INADEMPIENZE E PENALITA'.....	13
ART. 21 - ESECUZIONE D'UFFICIO.....	13
ART. 22 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO.....	14
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO.....	15
ART. 25 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	15
ART. 26 - DOMICILIO - RESPONSABILITÀ' - CONTROVERSIE.....	15
ART. 27 - INFORTUNI E DANNI.....	15
ART. 28 - ELENCO PREZZI.....	16
ART. 29 - INCOMPATIBILITA'.....	16



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi oggetto dell'appalto comprendono:

- Custodia;
- Pulizia dei locali di servizio compreso la Chiesa sita all'interno del Cimitero;
- Inumazione;
- Esumazione;
- Tumulazione;
- Estumulazione;
- Pulizia della viabilità interna e strada di accesso esterna al Cimitero;
- Cura del verde.

L'appalto deve essere svolto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare modo in osservanza alla seguente legislazione di riferimento:

- a) Il D.Lgs. 163/2006, codice appalti;
- b) il D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D.Lgs. 106/09 e s.m.i;
- c) il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria";
- d) la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24;
- e) il contratto collettivo nazionale e l'eventuale contratti integrativo di lavori di categoria o di regolamenti che il Comune dovesse adottare nel corso della gestione.

ART. 2 - CARATTERE DEI SERVIZI

Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, **non potranno essere sospesi o abbandonati.**

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale degli stessi, eccettuato i casi di forza maggiore, **l'Amministrazione Comunale si sostituirà all'appaltatore** per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente e procederà, senza ulteriori formalità, alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in **anni 1 (uno)** decorrente dalla data di effettivo inizio del servizio che, per esigenze dell'Amministrazione, potrà essere effettuata anche in pendenza della stipula del contratto di appalto senza che l'appaltatore possa sollevare pretese od eccezione alcuna.



ART. 4 - SERVIZIO DI CUSTODIA

Si intende per Servizio di Custodia **il complesso di operazioni amministrative** di cui all'art. 52 del D.P.R. N°285/90, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del suddetto D.P.R. sono specificatamente ascritte.

È consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 del D.P.R. N°285/90; in tal caso i registri dovranno essere stampati su supporto cartaceo numerato e vidimato dal Responsabile del Servizio, copia del supporto magnetico dovrà essere consegnato alla scadenza dell'anno di gestione all'archivio comunale con l'indicazione del supporto dei records.

L'impresa s'impegna ad eseguire tutte le prestazioni necessarie all'espletamento dell'appalto secondo le migliori regole dell'arte, in conformità a quanto previsto dal presente C.S.A. alle indicazioni fornite dal personale tecnico preposto all'U.T.C. all'uopo incaricato secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

In particolare, quanto richiesto è volto ad ottenere un servizio cimiteriale efficiente, immediato e puntuale, non derogando da questo principio.

Più nel dettaglio l'appaltatore dovrà assicurare:

A. L'apertura e chiusura del Cimitero secondo i seguenti orari:

PERIODO ESTIVO dal lunedì al venerdì (**ora legale**) :

□ apertura antimeridiana dalle ore 08,00 alle ore 12,00;

□ apertura pomeridiana dalle ore 15,30 alle ore 17,30;

sabato e domenica:

□ apertura antimeridiana dalle ore 08,00 alle ore 13,00;

□ apertura pomeridiana dalle ore 15,30 alle ore 18,30;

PERIODO INVERNALE dal lunedì al venerdì (**ora solare**):

□ apertura antimeridiana dalle ore 08,00 alle ore 12,00;

□ apertura pomeridiana dalle ore 14,30 alle ore 17,30;

sabato e domenica:

□ apertura antimeridiana dalle ore 08,00 alle ore 13,00;

□ apertura pomeridiana dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Nella ricorrenza della festività dei morti l'apertura e chiusura del cimitero dovrà essere così articolata:

□ giorni 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre di ogni anno dalle ore 08,00 alle ore 18,00 senza interruzione del servizio.

Gli orari di cui sopra potranno essere modificati secondo le esigenze dell'Amministrazione, senza che l'appaltatore possa eccepire o vantare pretesa alcuna, con il solo obbligo per l'Ente appaltante della formale comunicazione dei nuovi orari.

L'apertura dovrà inoltre essere garantita per qualsiasi esigenza straordinaria (tumolazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni, autopsie, custodie particolari, ecc.) su semplice chiamata del Sindaco, del Responsabile del Servizio o degli organi di Polizia, anche al di fuori degli orari sopra indicati, il tutto senza incremento alcuno del canone stabilito. La mancata apertura entro e



non oltre 30 (trenta) minuti dalla chiamata costituisce interruzione di pubblico servizio e l'Amministrazione procederà, senza ulteriori formalità, all'esecuzione in danno, alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

B. La vigilanza ed assistenza ai visitatori mantenendo un contegno rispettoso e riguardoso ed usare un linguaggio consono al luogo in cui viene svolto il servizio;

C. L'assunzione in consegna dei permessi di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione nei modi e nei termini stabiliti dal citato D.P.R. N° 285/90;

D. Controllo e immediata segnalazione su disfunzioni dell'impianto elettrico votivo, sulle tombe, nelle cappelle, loculi, ossari, colombari, etc., etc.

Qualora fosse richiesta l'effettuazione di esequie oltre l'orario stabilito di apertura e chiusura del cimitero, il servizio di seppellimento della salma dovrà comunque essere assicurato, senza che la Ditta, per tale fatto, possa pretendere diritti ed indennizzi o compensi extra a quanto fissato nell'offerta per detto servizio.

ART. 5 - PULIZIA DEI LOCALI DI SERVIZIO

Si intendono locali di servizio tutti i locali di proprietà comunale ubicati all'interno dell'area cimiteriale ivi compresa la Chiesa.

La pulizia degli ambienti, compreso suppellettili ed arredi, dovrà essere svolta giornalmente con lavaggio dei pavimenti due volte a settimana, delle superfici vetrate due volte il mese, disinfezione generale una volta il mese di tutti gli ambienti.

Nei servizi igienici è obbligatorio, con frequenza quotidiana, il lavaggio dei pavimenti, delle pareti e dei sanitari, con impiego di prodotti ad alta capacità igienizzante con cospargimento di insetticidi, disinfettanti e deodoranti.

Oltre a quanto specificato nel comma precedente, particolare cura nella pulizia dei pavimenti, delle pareti, dei sanitari e delle attrezzature dovrà essere posta per la sala autopsie e camera mortuaria con annessi servizi in occasione di eventi che ne richiedono l'utilizzo.

E' a carico dell'appaltatore la fornitura, quotidiana, nei servizi igienici, sala autopsie e camera mortuaria, di sapone liquido, carta igienica, asciugamani del tipo "monouso" da porre negli appositi contenitori.

Sono a carico dell'appaltatore oltre ai detersivi, deodoranti, disinfettanti, tutti i materiali occorrenti ed utili all'espletamento del servizio di che trattasi, quali (montaferetri, carrelli, scale, ect). Gli attrezzi in uso, idonei al servizio preposto ed omologati con marchio CE rilasciato da un organismo notificato, dovranno essere costruiti in ottemperanza a tutte le normative nazionali ed europee attualmente in vigore (DPR n°547/55, DPR 459/96, Direttiva Europea 98/37/CE) nonché alle disposizioni del D.Lgs n°626/94 e s.m., oltre a tutte le normative di sicurezza attualmente in vigore.

È fatto assoluto divieto, alla ditta appaltatrice, di utilizzare i locali di proprietà comunale ai fini del ricovero automezzi anche se gli stessi vengono utilizzati ai fini dell'espletamento dei servizi.



ART. 6 - INUMAZIONE

Si ha inumazione quando il cadavere è disposto nella terra nuda e pure di terra ricoperto.

Tale servizio comprende:

- a) lo scavo della fossa delle dimensioni stabilite dall'art. 72 del D.P.R. 10.09.1990, N°285 o da successive disposizioni normative che dovessero intervenire nel corso del periodo di gestione del servizio. Lo scavo dovrà essere eseguito in modo da evitare movimenti franosi eseguendo tutte le occorrenti opere provvisoriale;
- b) il trasporto della bara dall'ingresso del Cimitero al luogo della sepoltura con personale e mezzi dell'appaltatore;
- c) calo della bara nella fossa in modo da evitare urti o cadute accidentali, restando l'appaltatore il solo ed unico responsabile per la causa di eventuali danni;
- d) colmatura della fossa, dopo che vi è stato deposto il feretro, in modo tale che la terra scavata dalla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
- e) apposizione del cippo con le indicazioni del defunto;
- f) ricarica, con terreno idoneo, della fossa e dei vialetti circostanti, qualora, si verificano e vengono accertati dal responsabile del servizio o del procedimento fenomeni di assestamento del terreno.

Le operazioni di cui alla lettera a) devono essere fatte prima dell'arrivo della salma proteggendo l'area di scavo in modo da garantire i livelli di sicurezza.

Le operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) **devono essere obbligatoriamente effettuate a mano senza l'ausilio di mezzi meccanici.**

Per tutto quanto non specificatamente detto nel presente articolo si rimanda alle prescrizioni stabilite dagli articoli 67 e seguenti del D.P.R. N°285/1990.

La manodopera ed i materiali occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra indicato ivi compresi le apparecchiature per il calo della bara nella fossa sono a totale carico dell'appaltatore.

ART. 7 - ESUMAZIONE

Qualora durante il periodo di gestione del servizio dovesse rendersi necessario un turno di esumazione ordinaria, queste saranno regolate secondo le modalità stabilite dall'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990, N°285 e altre norme vigenti in materia. Gli interventi dovranno obbligatoriamente, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, essere eseguite dall'appaltatore, senza che lo stesso possa avanzare pretesa od eccezione alcuna, con le modalità di seguito indicate.

Tale servizio comprende:

- a) ricercare, nei modi che l'appaltatore riterrà più opportuno, gli indirizzi dei familiari dei defunti da esumare ed inviare comunicazione agli stessi almeno 7 (sette) giorni prima della data di inizio delle operazioni di esumazione, stabilita dal Responsabile del servizio o del procedimento; acquisire le domande degli interessati alla raccolta dei resti mortali;
- b) la redazione di apposita monografia con l'ubicazione delle lapidi;
- c) smantellare le fosse dalle lapidi esistenti, apposizione al centro di ove erano poste le stesse di



picchetti con l'indicazione del defunto, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta;

d) eseguire lo scavo della fossa nei modi indicati dal precedente art. 6 – comma 1 – lettera a);

e) raccolta delle ossa con le modalità indicate dal successivo art. 10 “NORME COMUNI”;

f) trasporto in discarica autorizzata dei rifiuti risultanti dall'esumazione;

g) riempimento della fossa con il terreno precedentemente scavato, opportunamente costipato, con integrazione di terreno idoneo qualora quello proveniente dagli scavi non dovesse essere sufficiente a colmare la fossa;

h) ricarica delle fosse e dei vialetti circostanti, con terreno idoneo, qualora dovessero verificarsi fenomeni di assestamento del terreno accertati dal responsabile del servizio o del procedimento.

Tutto quanto occorrente per l'esecuzione degli interventi sopra indicati, in termini di manodopera, materiali ed altro è a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, al quale spetterà il solo compenso stabilito nell'art. 28 del presente capitolato, decurtato del ribasso offerto in sede di gara. Il pagamento avverrà in unica soluzione ad ultimazione degli interventi programmati certificata dal responsabile del servizio o del procedimento.

Nessun intervento dovrà essere eseguito, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, senza la preventiva autorizzazione.

ART. 8 - TUMULAZIONE

Si ha tumulazione quando il feretro è posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità stabilite nel D.P.R. N°285/90 articoli dal 76 al 77 e comprende:

a) il trasporto della bara dall'ingresso del Cimitero al luogo della sepoltura (loculo o cappella privata) con personale e mezzi dell'appaltatore;

b) la chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita la chiusura con altri tipi di materiali nel rispetto del comma 9 dell'art. 76 del D.P.R. N°285/90).

La manodopera ed i materiali occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra sono a totale carico dell'appaltatore ivi compreso l'apparecchiatura per il sollevamento delle bare.

Nel caso di tumulazione in cappelle private i cittadini potranno far effettuare la chiusura del feretro a ditte di propria fiducia. In tal caso l'appaltatore dovrà vigilare che la stessa venga eseguita con le modalità stabilite dall'art. 76 del suddetto D.P.R. Nessun compenso è dovuto all'appaltatore per tale attività rientrando tutto questo nel canone per il servizio di custodia.

Qualora il cittadino si rivolga all'appaltatore per la chiusura del feretro, questi non potrà intrattenere rapporti economici con lo stesso, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva. Il richiedente dovrà versare la somma pari al costo dell'intervento nelle casse comunali; il pagamento di tali interventi all'appaltatore avverrà in occasione delle rate del canone di appalto.

ART. 9 - ESTUMULAZIONE

Data la recente costruzione dei colombari non si prevede, nel periodo dell'appalto, di effettuare alcuna operazione di estumulazione.



Qualora l'intervento di estumulazione fosse richiesto da un privato, non si potrà dar corso all'intervento se prima non siano state ottenute le relative autorizzazioni, su questo la vigilanza è demandata all'appaltatore.

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di intrattenere rapporti economici con i cittadini o pretendere dagli stessi compensi aggiuntivi rispetto a quelli contrattuali, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva.

L'intervento dovrà essere eseguito nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) apertura del loculo;
- b) estumulazione del feretro;
- c) raccolta delle ossa con le modalità indicate dal successivo art. 10 "NORME COMUNI";
- d) trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti risultanti dall'estumulazione.

Nessun intervento dovrà essere eseguito senza la preventiva autorizzazione.

ART. 10 - NORME COMUNI

I resti mortali che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o loculi posti all'interno del Cimitero ed avuti in concessione.

L'operazione di raccolta delle ossa rinvenienti dalle operazioni di esumazione e estumulazione è a carico dell'appaltatore ed è compensata dal canone corrisposto.

Qualora le salme esumate o estumulate non si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, devono essere reumate o ritumulate dopo che sia stata praticata nella cassa metallica e in legno una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

ART. 11 - PULIZIA DELLA VIABILITA' INTERNA E STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO

L'appaltatore è tenuto ad effettuare la pulizia dei viali e spazi pubblici dell'area cimiteriale così come di seguito riportato :

- spazzamento meccanico e manuale;
- diserbo manuale o con prodotti biologici delle erbe infestanti dei viali interni e delle aree esterne di pertinenza del cimitero, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su indicazione del Responsabile del Servizio o del Procedimento;
- rimozione di fiori, lumini e altro materiale abbandonato o lasciato lungo i viali e spazi pubblici;
- svuotamento dei cestini porta rifiuti siti all'interno del cimitero.

È, inoltre, a carico dell'appaltatore la pulizia delle caditoie della rete fognaria, da effettuarsi ogni qualvolta si rendesse necessario o su semplice richiesta del responsabile del servizio e del procedimento.

Il materiale raccolto nell'espletamento dei servizi di cui sopra, se assimilabile a rifiuti solidi urbani, dovrà essere conferito nei cassonetti in uso, nel rispetto del servizio per la raccolta



differenziata, posti in adiacenza dell'area cimiteriale, altrimenti, dovrà essere trasportato e smaltito in discariche autorizzate senza che tutto questo possa comportare oneri aggiuntivi rispetto al canone di appalto.

La manodopera e tutti gli strumenti e materiali occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra descritto, nessuno escluso, comprese le buste necessarie alla raccolta dei rifiuti, sono a totale carico dell'appaltatore.

Alla ditta verrà fornito il sale antigelivo che la stessa dovrà provvedere alla stesa sui viali pedonali in caso di neve o forti ghiacciate.

ART. 12 - CURA DEL VERDE

L'appaltatore è tenuto ad eseguire la manutenzione di tutte le zone verdi o destinate al verde, delle aree di proprietà comunale non edificate, nonché gli spazi destinati a campi di inumazione.

Tale servizio si sostanzia nei seguenti interventi:

- taglio dell'erba;
- potatura siepi;
- annaffiatura;
- cura delle aree verdi e piantumazione di fiori e piante.

È a carico dell'impresa appaltatrice lo sfalcio dell'erba ogni qualvolta si rendesse necessario, concimazioni e piantumazioni di fiori di stagione con particolare attenzione e cura nel periodo delle festività dei morti, l'innaffiatura delle aiuole e del verde, l'estirpazione di piante infestanti, piccole potature, il tutto in modo da mantenere le aree verdi, compreso i campi di inumazione, nella maniera più decorosa possibile, secondo un programma di interventi che sarà redatto a cura del responsabile del servizio o del procedimento.

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore piccoli interventi di potatura di alberi, quali:

- taglio di rami siti ad un'altezza da terra inferiore a metri 3 (tre);
- tagli di rami che dovessero arrecare danni o costituire pericoli per le lapidi o cappelle posti nelle vicinanze dell'albero.

La manodopera e tutti gli strumenti e materiali occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra riportato, nessuno escluso sono a totale carico dell'appaltatore.

ART. 13 - CLAUSOLE SPECIALI

L'appaltatore è obbligato:

- ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento, di assunzioni, di assicurazioni sociali e previdenziali;
- ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni tecniche agli effetti della prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a curare che nella esecuzione di tutte le operazioni per l'espletamento dei servizi siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la incolumità delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni pubblici e privati;



□ a stipulare, presso una compagnia di assicurazione, apposita polizza per la responsabilità civile, con un massimale non inferiore a € 500.000,00= (diconsi euro cinquecentomila/00) per la durata del contratto.

E sulla responsabilità nei confronti di terzi, oltre allo stabilito massimale, l'appaltatore risarcirà direttamente le somme in eccedenza agli aventi diritto.

L'Amministrazione Comunale resta in ogni caso sollevata da ogni responsabilità in merito, diretta o indiretta ed a qualsiasi titolo.

ART. 14 - CONTROLLO

L'accertamento della regolare esecuzione del servizio è del Responsabile competente che provvederà ogni qualvolta lo riterrà opportuno e senza obbligo di preavviso all'appaltatore, a mezzo di proprio personale ad effettuare:

□ verifica e controllo dell'effettiva prestazione svolta dall'appaltatore;

□ controllo della qualità e conformità della prestazione al capitolato, con particolare attenzione alla tenuta dei registri di cui all'art. 52 del D.P.R. N°285/1990.

L'Amministrazione si riserva ogni altra forma di controllo sull'espletamento del servizio.

Accertate irregolarità ed inadempienze, il responsabile del servizio o del procedimento redigerà verbale nel quale sarà inserito ogni elemento utile.

Il predetto verbale sarà notificato all'appaltatore nei cui confronti sarà aperto dall'Amministrazione Comunale un procedimento di contestazione.

Le eventuali contestazioni non esonerano l'appaltatore dall'osservanza, comunque, degli obblighi contrattuali.

ART. 15 - PERSONALE

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore dovrà utilizzare tutto il personale necessario ai fini del perfetto espletamento del servizio.

Tutto il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio, corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità. L'Amministrazione avrà il diritto di chiedere ed ottenere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno, o fossero abitualmente trascurati nel servizio, o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.

Il personale dipendente dall'appaltatore dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

L'appaltatore potrà, nell'interesse dei servizi espletati, variare le qualifiche del personale, senza che ciò costituisca diritto a richiedere al Comune l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.

Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze l'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. della categoria, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché le disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, ecc.

Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'invalidità, alla vecchiaia, agli infortuni, alle malattie, alla disoccupazione, ecc.



Si intendono a carico dell'appaltatore e compresi nel corrispettivo gli oneri per il trattamento di fine rapporto che il personale matura alle sue dipendenze e che dovrà essere corrisposto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, tutto il personale addetto ai servizi, dovrà vestire una divisa uguale che sarà fornita gratuitamente dall'impresa; verranno, inoltre, forniti gratuitamente una mantella impermeabile ed un paio di stivali a mezzagamba.

Il personale al servizio dovrà, nell'esplicazione del proprio lavoro, vestire sempre l'uniforme sopra descritta e mantenere un contegno sempre corretto ed educato nei confronti dei cittadini.

Dovunque la pulizia dovrà essere eseguita con cura senza sollevare polvere, ed usando ogni particolare riguardo per i passanti.

L'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi relativi alla normativa riguardante la mano d'opera, vigente o che potrà sopravvenire durante il servizio; l'appaltatore è inoltre tenuto ad adottare nel corso dell'esecuzione dei lavori le procedure e gli accorgimenti opportuni affinché sia tutelata l'incolumità degli operai e dei terzi, nonché siano evitati danni alle proprietà pubbliche e private.

Gli operatori dovranno necessariamente avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per i lavori richiesti.

Naturalmente l'appaltatore dovrà utilizzare macchine e attrezzature, necessarie per lo svolgimento dei lavori, che siano conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore. A riguardo l'appaltatore conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N°81, nonché dei rischi specifici del proprio lavoro; garantisce inoltre di aver provveduto ad informare i propri collaboratori sulle norme contenute nel piano di sicurezza redatto dall'appaltatore stesso.

Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell'accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico dell'appaltatore.

ART. 16 - PIANO DI SICUREZZA - NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI

Alla Ditta aggiudicataria, **prima della stipula del contratto**, è fatto obbligo di predisporre e trasmettere all'U.T.C. il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori relativo ai servizi appaltati che, formerà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, sviluppato sulla base del documento di valutazione dei rischi fornito dalla Stazione Appaltante in applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m. .

In particolare dovrà essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare su feretri e su zone e spazi dove le condizioni igieniche possano essere tali da procurare contagi fortuiti per la presenza di animali, sostanze od oggetti o materiali infettati o in stato di decomposizione.

In debita considerazione sono pure da tenere quelle operazioni di normale pratica in cui si viene a contratto con polveri e sostanze chimiche tossiche (disinfezione attrezzatura lavoro, ecc.).

Inoltre, l'appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate in corso di vigenza contrattuale.



ART. 17 - CANONE D'APPALTO

Il canone di appalto è articolato in una parte fissa ed una parte variabile.

La parte fissa è quella relativa alla custodia, pulizia dei locali, della viabilità e cura del verde, secondo le modalità e le incombenze previste dai precedenti articoli 4, 5, 11 e 12 del presente capitolato ed è stabilita in € 84.400,00= soggetto a ribasso, oltre I.V.A. ed € 2.300,00= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

La parte variabile è quella relativa alle inumazioni e tumulazioni ed è stata presuntivamente determinata in € 13.825,00= (diconsi euro tredicimilaottocentoventicinque/00) rapportata in base al numero di interventi eseguiti negli ultimi anni ed è così articolata:

a) Inumazioni da eseguire secondo le modalità e con le incombenze previste nell'art. 6 del presente Capitolato:

N°40(*) x €/cad. 160,00 = € 6.400,00

(*) inumazioni presunte da eseguire nel periodo di gestione

b) Tumulazioni da eseguire con le modalità e le incombenze previste nell'art. 8 del presente Capitolato:

N°45(*) x €/cad. 95,00 = € 4.275,00 in loculi

N°15(*) x €/cad. 210,00 = € 3.150,00 in cappelle

(*) tumulazioni presunte da eseguire nel periodo di gestione

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio che trattasi o conseguente o connesso al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo del tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.

Il prezzo formulato in offerta e risultante aggiudicatario deve intendersi fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale, essendo esclusa ogni forma di revisione.

ART. 18 - PAGAMENTI

Il corrispettivo dell'appalto relativo alla parte fissa sarà versato in rate bimestrali posticipate entro i primi 15 (quindici) giorni del mese successivo al bimestre di competenza, previa presentazione di fattura e copia delle ricevute dei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali.

Il pagamento del corrispettivo a misura (parte variabile) di cui al precedente art. 17 "CANONE DI APPALTO", dedotto dal ribasso d'asta, avverrà con le modalità di cui sopra determinato in base al numero delle prestazioni effettivamente eseguite ed annotate negli appositi registri.

In caso di ritardato pagamento da parte del Comune la ditta rimane comunque obbligata a continuare il servizio.

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, in sede di stipula del contratto è tenuto a presentare una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale che potrà essere presentata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito. La cauzione potrà inoltre essere costituita, mediante



fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, N°449.

La finalità della cauzione è quella di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, dal risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione possa aver liquidato in maggior entità in corso di esecuzione dell'appalto nei riguardi dell'appaltatore, rimanendo comunque salva la facoltà per il Comune di esperire azione giudiziaria qualora la cauzione risultasse insufficiente.

Il Comune può unilateralmente ricorrere alla cauzione per le spese relative agli interventi da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme liquidate in corso di esecuzione dell'appalto.

La cauzione dovrà necessariamente essere ricostituita nell'originario ammontare ad opera dell'appaltatore nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto utilizzarla in tutto o in parte, in corso di esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza, salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte dell'Amministrazione, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore prelevandone l'importo del canone d'appalto.

ART. 20 - INADEMPIENZE E PENALITÀ'

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, l'appaltatore, oltre ad ovviare all'infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di una pena pecuniaria fissata in € 1.500,00 (**diconsi euro millecinquecento/00**) da applicarsi con provvedimento del responsabile del servizio.

L'applicazione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza contro la quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della stessa contestazione.

L'importo della sanzione erogata dal responsabile del servizio sarà trattenuta dalla cauzione di cui all'art. 19 e/o detratta dal compenso bimestrale.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi (violazioni di leggi, regolamenti ecc.) potranno comportare l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti (lettera e/o provvedimento motivato del Responsabile del servizio, previa comunicazione all'impresa dei rilievi, con invito a produrre le controdeduzioni entro 10 gg.).

ART. 21 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso si verificano deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, l'amministrazione potrà fare eseguire d'ufficio il servizio e quant'altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l'appaltatore, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito.



L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

ART. 22 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Il corrispettivo di appalto rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo senza alcun genere di indennizzo o compenso per l'appaltatore ove ricorrano le fattispecie normativamente disciplinate ed in caso di:

- a) abbandono dei servizi oggetto dell'appalto salvo cause di forza maggiore;
- b) manomissioni dei registri di cui all'art. 52 del D.P.R. N°285/90 o mancata immediata annotazione degli interventi eseguiti (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni);
- c) ripetute inadempienze rispetto ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamenti relativi al servizio;
- d) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell'appaltatore e/o del personale adibito al servizio;
- e) in caso di mancata stipula del contratto nel giorno ed ora stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
- f) quando i mezzi adoperati per l'espletamento del servizio non dessero sicuro affidamento;
- g) espletamento all'interno del Cimitero di attività extracontrattuali di qualsiasi natura;
- h) intrattenimento di rapporti economici diretti con gli utenti per attività contrattuali o extracontrattuali;
- i) intervenuto stato di fallimento, liquidazione, dismissione di attività, concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente dell'impresa;
- j) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti ed obblighi inerenti i servizi appaltati;
- k) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rende impossibile la prosecuzione dell'appalto.

Nei casi previsti dal presente articolo l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

All'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato e riconosciuto, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali eventualmente già maturate al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali.



ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO

È vietato all'impresa cedere a terzi l'appalto di cui in oggetto sotto pena di immediata risoluzione del contratto. E' invece autorizzabile il subappalto secondo l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 25 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione all'appaltatore dell'aggiudicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula.

Tutte le spese connesse e conseguenti al contratto, relative all'acquisto dei valori bollati, spese di registrazione e diritti di rogito, restano accollati all'appaltatore.

Se l'appaltatore non sottoscrive il contratto nel termine indicato nella lettera con la quale gli si comunica l'avvenuta aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale incamererà, senza ulteriori formalità, la cauzione provvisoria prodotta in sede di gara.

ART. 26 - DOMICILIO - RESPONSABILITÀ' - CONTROVERSIE

Per tutti gli effetti di legge e di contratto, l'appaltatore, con la sola partecipazione alla gara, assume l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la sede comunale.

Il servizio dovrà essere assicurato nella massima puntualità e regolarità. In ogni caso l'Amministrazione si deve intendere sollevata da ogni responsabilità verso terzi.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l'appaltatore in ordine ai patti contrattuali, non risolta in via amministrativa, verrà deferita all'autorità giudiziaria.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Tutto quanto non previsto nel presente capitolato è disciplinato dalle norme vigenti in materia di polizia mortuaria.

ART. 27 - INFORTUNI E DANNI

La Ditta Appaltatrice risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto alcuno di rivalsa o di compenso da parte della Stazione Appaltatrice e comunque tenendo sollevato quest'ultimo da ogni effetto.

È fatto obbligo, pertanto, alla Ditta Appaltatrice di provvedere a proprie cure e spese, presso una Società Assicuratrice, all'Assicurazione per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi all'appalto, sollevando integralmente la Stazione Appaltante da ogni conseguenza relativa di cui il presente C.S.A. per un massimale unico di € 500.000.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante, all'atto della firma del contratto.



ART. 28 - ELENCO PREZZI

1. Canone annuo per custodia, pulizia dei locali, viabilità e cura del verde, secondo le modalità e con le incombenze previste dai precedenti articoli 4, 5, 11 e 12 (€. 84.400,00= soggetto a ribasso, oltre I.V.A. ed € 2.300,00= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso);
2. Interventi di inumazioni da eseguire secondo le modalità e con le incombenze previste nel precedente articolo 6: €/cad. 160,00;
3. Tumulazioni in loculi comunali dati in concessione eseguite secondo le modalità e con le incombenze previste nel precedente articolo 8: €/cad. 95,00;
4. Tumulazioni in cappelle private eseguite secondo le modalità e con le incombenze previste nel precedente articolo 8: €/cad. 210,00;
5. Tumulazioni in ossari eseguite secondo le modalità e con le incombenze previste nel precedente articolo 8: €/cad. 8,00;
6. Esumazioni eseguite secondo le modalità e con le incombenze previste nel precedente articolo 7: €/cad. 330,00;
7. Estumulazioni da loculi comunali eseguite secondo le modalità e con le incombenze previste nel precedente articolo 9: €/cad. 200,00;
8. Estumulazioni da cappelle private eseguite secondo le modalità e con le incombenze previste nel precedente articolo 9: €/cad. 265,00.

ART. 29 - INCOMPATIBILITÀ

Non è ammessa la partecipazione alla gara di **imprese di pompe funebri**.